

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2659

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ANTONIO RIZZO, CARDIELLO, CARLESÌ, COLUCCI, DELMASTRO
DELLE VEDOVE, FRAGALÀ, ALBERTO GIORGETTI, GISSI, LANDI
DI CHIAVENNA, MARENGO, MESSA, PROIETTI, RALLO**

Modifica dell'articolo 8 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
in materia di nomina del difensore civico comunale e provinciale

Presentata il 7 novembre 1996

ONOREVOLI COLLEGHI! — A sei anni dalla data di entrata in vigore della legge n. 142 del 1990 sulle autonomie locali, l'istituto del difensore civico è sostanzialmente ancora inattuato.

In poche regioni è stato nominato, ma per lo più la nomina è caduta su vecchi magistrati in pensione che si candidano (e vengono designati) più per « fare qualcosa » e per dare « immagine » alla città che non per difendere veramente i cittadini.

In concreto si tratta, allo stato, di un istituto inutile che « consente » solo lo spreco di denaro pubblico e non assolve, di fatto, ad alcuna delle funzioni cui era preordinato.

I comuni, poi, si sono di fatto rifiutati di applicare la legge, sicché solo il 5 per cento di essi, e nessuno dei più grandi e importanti, ne è fornito.

La presente proposta di legge, che si sottopone alla vostra attenzione, è diretta a rendere tale organo autonomo ed efficiente, mentre la legge, così come è formulata, ha fatto fallire l'istituto, che doveva svolgere un ruolo importantissimo di garanzia e tutela della cittadinanza.

Vi è, quindi, la necessità di procedere urgentemente alla modifica dell'articolo 8 della legge n. 142 del 1990. Pertanto si presenta la seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 8 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

« ART. 8. — (*Difensore civico*). — 1. comuni e le province devono nominare un difensore civico, al quale è attribuito il compito di tutelare i cittadini dalle mancanze, inadempimenti e prevaricazioni delle amministrazioni.

2. L'ente locale può, con proprio regolamento, procedere alla nomina del difensore civico con il sistema dell'elezione diretta da parte dei cittadini elettori ovvero tramite concorso pubblico.

3. Per i comuni con popolazione inferiore a 35.000 abitanti si adotta sempre il sistema dell'elezione diretta. Nel caso di concorso pubblico, i candidati, che devono essere presentati da almeno cento elettori, sono valutati da una commissione, composta da soggetti esterni all'amministrazione che effettua la designazione, sulla base di comprovati requisiti di esperienza nello svolgimento delle funzioni, della capacità effettiva di difesa dei cittadini nonché della comprovata indipendenza dall'ente locale interessato.

4. Il difensore civico deve essere fornito di mezzi e personale idonei a consentire lo svolgimento della funzione con caratteri di effettività ed incisività.

5. La carica del difensore civico dura quattro anni ed è incompatibile con impieghi pubblici e privati ».

2. La nomina del difensore civico da parte dei comuni e delle province, disposta dall'articolo 8 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, deve essere effettuata entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.